

Vede dunque l'onorevole Plebano, che, sebbene io sappia che non si può nè abbassare, nè alzare l'interesse del capitale, con la volontà dei legislatori, pur non di meno possono i legislatori, alcune volte, determinare che una certa parte di capitale sia data a mite interesse all'agricoltura, ed è quello appunto che io mi proponevo.

Per me, lascio alla Camera di votare o no il mio articolo, e se pel poco buon accoglimento della Commissione e del Ministero non sarà votato, a me rimarrà il gran conforto d'aver fatto tutto il possibile per adempiere il mio dovere.

Presidente. Rileggò l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Visocchi:

“ Il nuovo Istituto di credito fondiario presterà agl'Istituti legalmente autorizzati all'esercizio del credito agrario la somma di 20 milioni coll'annuo interesse del 2 per cento, restituibile con annuo ammortamento in 50 anni.

“ Tal somma sarà fornita in 4 successive rate annuali, a cominciar dall'anno susseguente alla costituzione dell'Istituto, e fra gli enti che esercitano il credito agrario sarà ripartita con decreto reale. ”

Governo e Commissione respingono questo articolo aggiuntivo.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Leggo l'articolo 3°:

“ Il capitale sociale del nuovo Istituto dovrà essere 100 milioni di lire, mediante l'emissione graduale di azioni, ciascuna delle quali avrà il valore di 500 lire.

“ La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato un capitale di almeno 50 milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario, a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

“ Nel caso che non vi partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli 30 milioni di lire. In questo caso la sottoscrizione ed il versamento dell'ulteriore capitale dovrà farsi per serie di 20 mila azioni, ossia 10 milioni di lire per volta, appena che l'ammontare delle cartelle fondiarie, emesse dal nuovo Istituto, raggiunga cinque volte il capitale versato.

“ Quando la Società, per qualunque causa, venga a mancare all'obbligo della sottoscrizione

e del versamento dell'ulteriore capitale prescritto, cesserà il privilegio accordatole con la presente legge, e il Governo potrà concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il regno anche ad altri Istituti. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giuseppe.

Romano Giuseppe. Fo due semplici osservazioni: la prima che l'interesse è esagerato, mentre in tutta Europa il saggio ne è minimo in questo momento. In secondo luogo, anche collocando 1300 milioni, saranno sempre *rari nantes in gurgite vasto*.

L'onorevole relatore ci dice che abbiamo otto miliardi di debito fondiario. Che per farvi fronte soli 1000 milioni non bastino, ve lo dice l'aritmetica che, secondo l'onorevole Grimaldi, non è un'opinione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Come uno dei membri della Commissione che non hanno potuto accettare questo nuovo articolo 3° immaginato dal relatore, dopochè...

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Branca. ...la Commissione aveva chiuso i suoi lavori, ed approvato dalla maggioranza dopo che la relazione fu discussa dalla Commissione, io debbo spiegare perchè accettando in massima il disegno di legge, noi siamo stati contrari a questo articolo. La dimostrazione è presto fatta.

Quando il progetto di un nuovo Istituto fondiario fu annunciato, si disse che si trattava di un Istituto con 100 milioni di capitale. Siccome di Istituti fondiari con capitali così cospicui non se ne erano mai visti, se veramente in Italia si fosse potuto costituire un Istituto con un capitale nuovo versato di 100 milioni, certamente sarebbe stato di tale potenza che, a parte le obiezioni teoriche, avrebbe potuto avere un grandissimo effetto per migliorare le condizioni difficili nelle quali si dibatte l'economia nazionale.

E veramente il disegno di legge ministeriale, attenendosi a questo concetto e spiegandolo, veniva nella sua relazione, pag. 15, a dire così:

“ Per le ragioni che abbiamo esposte intendiamo che il nuovo Istituto sia dotato di forze proporzionate all'importanza dell'azione che esso deve svolgere nel paese; perciò il suo capitale non dovrà essere minore di 100 milioni, non solo sottoscritto per intero come prescrive l'articolo 131 del Codice di commercio, ma altresì versato almeno per una metà all'atto della costituzione, non parendoci adeguato all'importanza ed alla